



## AdC **SGSI** **Analisi del contesto**

Rev.	Data	Modifiche apportate		
01	28-08-2019	Aggiornamento per l'inserimento di riferimenti legislativi		
00	01-10-2015	Prima emissione I Edizione		
	Funzione	Responsabile	Firma	Data
Redatto				
Verificato				
Approvato				



## 1. Introduzione

Il CRS è il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Autorità Fiscali, elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con l'obiettivo di individuare e scoraggiare l'evasione fiscale internazionale da parte di contribuenti che, direttamente o indirettamente, investono all'estero attraverso istituzioni finanziarie straniere.

Questo standard mira a conseguire una maggiore trasparenza fiscale, estendendo gli obblighi di reporting di determinate informazioni finanziarie da parte degli intermediari esteri e richiede agli intermediari finanziari di identificare tra la propria clientela i soggetti non residenti titolari di conti finanziari rilevanti e di segnalare determinate informazioni sugli stessi alle Autorità Fiscali locali che, a loro volta, le trasmetteranno alle Autorità Fiscali degli altri Paesi coinvolti nello scambio multilaterale di informazioni.

Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino si è impegnato nell'attività di rafforzamento delle intese in materia di cooperazione e assistenza amministrativa, attraverso la sottoscrizione di accordi con gli Stati e le giurisdizioni interessate, con particolare riferimento alle convenzioni per lo scambio di informazioni sulla base degli standard e dei modelli definiti dall'OCSE.

Il Riferimento normativo è la Legge 27 Novembre 2015 N.174 "Cooperazione Fiscale Internazionale" che disciplina la cooperazione fiscale internazionale attuata dalla Repubblica di San Marino in esecuzione degli accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, stipulati con Paesi o giurisdizioni estere.

## 2. Riferimenti

- ISO/IEC 27001 Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti
- ISO PR\_02 Politica di sicurezza delle informazioni
- Legge n°70/1995 Legge in materia di protezione dei dati personali
- Legge 106/2009 Norme di disciplina per i dipendenti pubblici
- Legge 141/2014 Codice di condotta per gli agenti pubblici
- Legge n°171/2018 Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
- Legge n°174/2015 Cooperazione fiscale internazionale
- Legge n°174/2015 Regolamento di cui al punto 42 Titolo V
- Regolamento n°20/2015 Regolamento tecnico per la protezione dei dati personali in applicazione dello scambio di informazioni in materia fiscale.

## 3. Responsabilità

La responsabilità dell'applicazione e dell'aggiornamento di questo documento è del Responsabile Gestione Sicurezza delle Informazioni (RSI).



## 4. Definizioni

- **ITDS** - Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica
- **PA** - Pubblica Amministrazione
- **CRS** - Common Reporting Standard
- **IT** - Information Technology
- **SGSI** - Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
- **RSI** - Responsabile SGSI
- **CIS** - Centro Informatico Statale
- **CU** - Centro Uffici

## 5. Procedura

### 5.1. Determinazione delle parti interessate

Per ITDS le parti interessate che concorrono e sono considerate nell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, comprendono:

- tutto il personale interno operante nelle varie funzioni dell'organizzazione;
- i fornitori strategici utilizzati per l'erogazione dei servizi;
- gli utenti, utilizzatori dei vari servizi erogati;
- gli enti locali coinvolti.

Le aspettative delle parti interessate, per quanto riguarda il personale interno sono stabilite a cura della Direzione di ITDS, per ogni singola persona, nel pieno rispetto dei requisiti contrattuali previsti nel contratto di lavoro.

Le aspettative per i fornitori strategici sono definite in appositi contratti per l'erogazione del servizio richiesto.

Le aspettative degli enti coinvolti nella gestione delle **Informazioni CRS (Common Reporting Standard)** nei confronti di ITDS, riguardano le competenze professionali, in particolare per quanto riguarda la gestione in Sicurezza e la realizzazione di nuove infrastrutture adeguate alla situazione ed alla necessità di operare nel rispetto dei requisiti cogenti.

Le parti interessate rilevanti rispetto al SGSI e che possono avere influenza sulla sicurezza delle informazioni, durante lo svolgimento ed erogazione dei servizi sono:

- personale dell'area tecnica autorizzato all'accesso nelle server farm;
- responsabili di funzione e direzione autorizzati all'accesso nelle server farm;
- personale dell'area tecnica abilitato alla gestione dei flussi per garantire la **Sicurezza delle informazioni CRS (Common Reporting Standard)**;
- personale dell'area amministrativa coinvolto nella gestione delle **Informazioni CRS (Common Reporting Standard)**;
- personale esterno che per manutenzioni viene temporaneamente autorizzato all'accesso in tutti i locali.



## 5.2. Requisiti delle parti interessate

I requisiti delle parti interessate rilevanti rispetto al SGSI che hanno influenza sull'erogazione dei servizi sono:

- requisiti cogenti richiesti da organismi internazionali (es. OCSE);
- requisiti contrattuali dei servizi erogati nei confronti degli utenti;
- requisiti interni richiamanti nelle procedure ed istruzioni operative che compongono il S.G.S.I.

Le norme e le leggi inerenti l'erogazione dei servizi, sono richiamate in apposito elenco gestito nel sistema S.G.S.I.

I requisiti nei confronti degli utenti che usufruiscono dei servizi della struttura di ITDS, vengono definiti dalle normative della Repubblica di San Marino.

## 5.3. Valutazione del contesto

### 5.3.1. Contesto esterno (Internazionale – Nazionale)

Gli standard internazionali rappresentano criteri, linee guida e orientamenti definiti e formalizzati nell'ambito di organismi internazionali, relativi all'applicazione della cooperazione fiscale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- lo standard OCSE **per lo scambio automatico di informazioni** (Global standard for automatic exchange of financial account information);
- lo standard OCSE **in materia di scambio di informazioni su richiesta** (Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matter e l'articolo 26 del Model Tax Convention on Income and on Capital).

Nell'attuazione della cooperazione fiscale internazionale la Repubblica di San Marino applica gli standard richiamati.

### 5.3.2. Contesto interno

L'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO), già istituito con la Legge 18 giugno 2008 n.95, è designato quale autorità competente per implementare e dare seguito alla cooperazione amministrativa e allo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente agli accordi internazionali di cui all'articolo 2 della Legge n. 174/2015.

E' esclusa la competenza del CLO nei rapporti di cooperazione con le autorità estere di vigilanza sui sistemi finanziari.

Il personale assegnato al CLO e coloro che collaborano con lo stesso nello svolgimento delle proprie funzioni sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda l'attività dell'Ufficio e i suoi rapporti con i terzi. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso del CLO in ragione dell'attività svolta sono coperti dal segreto d'ufficio.

L'obbligo di osservare il segreto d'ufficio permane in capo al personale anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con l'Ufficio.



Sono parimenti assoggettati al rispetto del segreto tutti coloro che, in occasione di qualunque rapporto con il CLO, acquisiscano, anche involontariamente, informazioni sull'attività svolta dall'Ufficio.

Il segreto non può essere opposto all'Autorità Giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini relative a fatti penalmente rilevanti in materia fiscale.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Ufficio applica le procedure previste nel SGSI., redatte in coerenza con quanto richiesto dagli standard internazionali e periodicamente aggiornati.

Tali provvedimenti sono redatti anche sulla base delle indicazioni dell'amministrazione fiscale in materia di cooperazione internazionale.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il CLO:

- può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio Tributario, della Cancelleria Commerciale del Tribunale, dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, dell'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica e degli altri Uffici della Pubblica Amministrazione;
- può richiedere la collaborazione dei Corpi del Dipartimento di Polizia, in particolare del Nucleo Antifrode della Polizia Civile, per l'acquisizione delle informazioni, nonché per il reperimento della documentazione presso i soggetti interessati;
- può richiedere la collaborazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell'Agenzia di Informazione Finanziaria per l'approfondimento degli aspetti bancari e finanziari, fermo restando quanto disposto dalla Legge n.165/2005 e successive modifiche;
- i suddetti uffici e Autorità, così come ogni altro soggetto, sono tenuti ad evadere le richieste nelle modalità e nei tempi indicati dal CLO.

Appositi protocolli di intesa tra il CLO e, rispettivamente, l'Ufficio Attività di Controllo, la Banca Centrale, l'Agenzia di Informazione Finanziaria, l'Ufficio Tributario definiscono le forme di reciproca collaborazione e di accesso ai dati ed alle informazioni disponibili.

Analoghi protocolli possono essere definiti con altri uffici e Autorità.

I processi direttamente coinvolti nell'erogazione dei servizi sono:

- gestione del flusso delle informazioni CRS da parte dell'Ufficio Centrale di Collegamento;
- gestione del flusso delle informazioni CRS da parte degli Istituti Finanziari;
- gestione del flusso delle informazioni CRS da parte delle Autorità Competenti Estere;
- visibilità delle informazioni CRS da parte dell'Ufficio Tributario per quanto di competenza.

Assistenza tecnica alle infrastrutture che gestiscono le informazioni CRS, il relativo trasferimento attraverso le reti informatiche e le postazioni di lavoro per la gestione di tali informazioni.



I luoghi fisici di applicazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, relativi alla:  
**“Sicurezza delle informazioni CRS (Common Reporting Standard) all’interno della IT (Information Technology) della Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino”**  
sono:

- Server Farm CIS
- Server Farm CU
- Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica - ITDS
- Ufficio Centrale di Collegamento - CLO
- Ufficio Tributario – Sezione CRS
- Centrale di rete CU
- Centrale di rete Begni